



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n.4751/2024DBL/gb del 09/08/2024, con cui la LMD S.r.l. con sede in Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di demolizione della cavana in canale Scomenzera, nei pressi della fermata A.C.T.V. di Santa Marta nel Comune di Venezia, dal 02 settembre al 31 ottobre 2024;

VISTA: l'autorizzazione n.259/2024, in data 21/08/2024, rilasciata alla LMD S.r.l., per l'impiego di mezzi navali per la demolizione della cavana in canale Scomenzera, nei pressi della fermata A.C.T.V. di Santa Marta nel Comune di Venezia;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nel canale Scomenzera nel Comune di Venezia durante le operazioni di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTO: il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che dal **02 settembre al 31 ottobre 2024**, la LMD S.r.l. eseguirà, su commissione dell'Autorità di sistema portuale del M.A.S., lavori di demolizione della cavana in Scomenzera, nei pressi della fermata A.C.T.V. di Santa Marta nel Comune di Venezia, con l'ausilio di unità navali.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo di cui al "rende noto", è vietata la navigazione e la sosta (anche temporanea) e ogni altro uso pubblico nello specchio acqueo riquadrato in giallo e meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con esclusione delle unità impegnate nelle operazioni di che trattasi.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalle operazioni in questione dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
CA (CP) Aus. Rich. Massimo MAIOLO
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE IN CANALE SCOMENZERA

